



## VICARIATO DI ROMA

Roma 9 giugno 2008

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E  
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

### **Il ruolo della valutazione dell'IdR in sede di scrutinio**

Come ogni anno, in prossimità degli scrutini in alcune scuole si ripete il rito triste e noioso della «delegittimazione degli IdR»: in alcune scuole qualcuno cerca di negare che il loro voto in sede di scrutinio abbia lo stesso valore di quello dei docenti di qualsiasi altra disciplina.

Recentemente anche il supplemento di una pubblicazione abbastanza diffusa tra i Dirigenti Scolastici, intitolato paradossalmente «Guida *ragionata* agli scrutini ed esami – A.S. 2007/08»), ha diffuso informazioni scorrette, sconfessate da un'abbondante giurisprudenza pronunciata nel corso degli ultimi anni. In questo testo si afferma tra l'altro che «nel caso in cui il Consiglio di Classe deve procedere alla valutazione per decidere la promozione o meno di un alunno il voto dell'Insegnante di religione viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale... In caso di parità di voti, il voto dell'Insegnante di religione è determinante solo quando coincide con il voto dato dal Presidente del collegio».

Viceversa, il dettato normativo è stato interpretato più volte (e in una circostanza persino dal Consiglio di Stato) in senso favorevole al pieno valore del voto dell'IdR. Il «giudizio motivato iscritto a verbale» di cui parla il DPR n. 202 del 23 giugno 1990 è da intendersi non come *sostitutivo*, ma come *integrativo* del voto validamente espresso dall'IdR, *qualora* appunto *tale voto risulti determinante*: soltanto in questo caso, cioè *dopo* aver espresso validamente un voto determinante, l'IdR è infatti tenuto a formulare in maniera espressa e articolata un giudizio verbalizzato. Non si può infatti ritenere «che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale» (Consiglio di Stato, Ordinanza n. 5822 del 3 dicembre 2004).

A sostegno degli IdR, forniamo questo sussidio, per evitare spiacevoli abusi che avrebbero come esito indubitabile l'invalidazione dello scrutinio effettuato.

Il presente sussidio raccoglie:

- 1) un articolo comparso sulla Rivista *Religione Scuola Città* 1-2/2007, che ricostruisce la vicenda;
- 2) una recente nota dello Snadir, che aiuta gli IdR ad agire efficacemente in caso di controversie;
- 3) i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali;
- 4) i testi completi dei principali pronunciamenti.

Confidiamo che il pieno rispetto delle indicazioni normative sia garantito da tutti i Dirigenti Scolastici, risparmiando così a tutti il peso di controversie faticose e costose.

Segnaliamo inoltre che sul sito [www.culturacattolica.it](http://www.culturacattolica.it) il prof. Nicola Incampo ha compilato un utile vademecum ([http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=97&ricerca=vademecum&id\\_n=8912](http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=97&ricerca=vademecum&id_n=8912)) che può aiutare gli IdR a risolvere tanti problemi relativi agli scrutini e agli esami di stato per la secondaria di I e II grado.



## VICARIATO DI ROMA

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E  
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

### **1. Articolo da *Religione Scuola Città* n. 1-2/2007**

#### **Tentate polemiche sugli scrutini (giugno 2007)**

Come negli ultimi anni, in vista degli scrutini finali dell'anno scolastico la "lobby anti-IRC" è tornata a farsi viva. L'anno scorso lo aveva fatto attraverso le pagine di una nota rivista scolastica, quest'anno lo fa sul sito web di una tra le maggiori organizzazioni sindacali della scuola, la Flc-Cgil. Poche settimane fa, tra le *news* del giorno, è apparso un argomentato articolo contro il valore del voto del docente di religione in sede di scrutinio finale. L'autore della nota, dopo aver citato il noto brano tratto dalla seconda versione dell'Intesa MPI-CEI del 1990 (Dpr 202/90), al secondo comma del punto 2.7, lo interpreta nel senso di una diminuzione delle facoltà del docente di IRC, il quale sarebbe privato del voto in caso di una sua determinanza per la promozione o bocciatura dell'alunno. Ovviamente ne è nata subito una piccola polemica. Il senso anti-IRC dell'articolo è stato ripreso dai quotidiani vicini a quella organizzazione per ampliarne la diffusione, mentre sui siti web cattolici e delle organizzazioni sindacali più vicine al mondo cattolico è stata sottolineata la faziosità della notizia. La segreteria nazionale della Cisl-scuola, in una nota del 9 maggio 2007, ha osservato che «di tutto si sentiva il bisogno, tranne che di una nuova puntata della querelle sull'insegnamento della religione cattolica e sui suoi insegnanti». Di quale querelle si tratta e qual è lo stato della questione?

Brevemente si può affermare che la questione prende avvio ben 22 anni fa dalle polemiche seguite alla firma dell'Intesa MPI-CEI del 14 dicembre 1985 (Dpr 751/85) nella quale, al punto 2.7 si afferma che «*Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti*». Da alcune parti dello schieramento governativo si pretendeva che non ci fosse alcuna parità tra il docente di IRC e gli altri docenti ma che anzi fosse chiara la sua inferiorità in occasione degli scrutini, privandolo del tutto del potere di votare. La soluzione cui si pervenne cinque anni più tardi, con la nuova formulazione dell'Intesa del 23 giugno 1990, aggiungeva in effetti un secondo comma a quello precedente, affermando che «*nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale*». Nell'immediato, e così nei quattro anni successivi, tale brano venne interpretato in termini di *deminutio* dei poteri del docente di IRC. Pur in presenza di numerose e complesse discettazioni riguardo il concetto di 'determinanza' ed il significato del verbo 'divenire', l'interpretazione maggiore fu che la facoltà di voto, in date occasioni e solo in date circostanze, sia limitata. Tale interpretazione, tuttavia durò pochi anni, almeno finché sopravvisse la cosiddetta 'prima repubblica' dal cui clima politico discendeva.

Una seconda fase si apre infatti poco dopo con la sentenza del Tar di Lecce del 5 gennaio 1994. L'interpretazione cambiò, dapprima lentamente e poi con la conferma di altre sentenze analoghe dei Tar della Sicilia (Catania, 19.9.1995 e CGA 14.2.1996), Toscana (10.12.1998 e 3.11.2005), Lombardia (7.5.1999), Trento (27.10.2000), Veneto (10.2.2005), fino addirittura ad un'ordinanza del Consiglio di Stato (3.12.2004). In questa seconda fase la tendenza giurisprudenziale è divenuta quella opposta, non quella 'escludente' il voto ma quella 'includente' il voto del docente di IRC. Tali sentenze fanno leva sulla portata del primo comma del punto 2.7 dell'Intesa, ove si sottolinea la parità dei diritti e doveri tra docenti di IRC e gli altri docenti, per farne derivare una lettura diversa del secondo comma, alla luce della quale in caso di determinanza il voto del docente di IRC non solo non perde alcun valore ma, pur mantenendo la propria rilevanza, richiede di esser motivato e iscritto a verbale.



## VICARIATO DI ROMA

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E  
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Da più di dieci anni, quindi, la tendenza interpretativa è rimasta sempre la stessa. Nelle scuole ormai non se ne discute più. Agli scrutini finali il docente di IRC vota sempre e comunque, in qualsiasi circostanza, anche se il suo voto risulta determinante. Il numero e la chiarezza delle sentenze che dichiarano illegittime le deliberazioni prese senza il voto del docente di IRC annullano in partenza ogni dubbio. Ecco che si comprende meglio il senso delle iniziative di questi ultimi anni da parte della stessa *lobby*. Pur utilizzando strumenti diversi ed in anni diversi il tentativo è sempre lo stesso: invertire tale tendenza giurisprudenziale, sperando che nelle scuole nasca e proliferi un contenzioso tale da rimettere in discussione l'attuale interpretazione favorevole all'IRC.

Attenzione quindi a non cadere in tentazione. Sarebbe meglio non partecipare all'azione tesa a sollevare un polverone, per non ricreare il clima di scontro ideologico tipico della 'prima repubblica'. In caso di dubbi e perplessità sollevate da qualcuno nell'occasione degli scrutini finali è bene evitare ogni polemica facendo subito riferimento alle sentenze succitate, eventualmente verbalizzando attentamente la propria posizione e parlandone con il dirigente scolastico.

## 2. Nota dello Snadir (marzo 2008)

### **Scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante**

#### *Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione.*

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n. 297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

È utile ricordare che:

1. la valutazione dell'IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art. 4 legge 5 giugno 1930, n. 824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2. La *mancata partecipazione* dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC *invalida gli scrutini* (artt. 1-3-31-40 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n. 330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n. 128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001; O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007; O.M. n. 30 prot. 2724 del 10 marzo 2008).
3. L'*esclusione del voto* dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla *invalidità* degli scrutini.

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, l'IdR *deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.*

Il giudizio formulato dall'IdR deve esprimere «*la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini*» (comma 3, art. 40 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n. 330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n. 128 del 14



## VICARIATO DI ROMA

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E  
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n. 56/2002, O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007; O.M. n. 30 prot. 2724 del 10 marzo 2008).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale .

*«L'alunno/a . . . . . ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo . . . . .  
. . . . . (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche  
in maniera . . . . ., ha evidenziato un interesse . . . . . e capacità . . . . .  
. . . . . Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli  
effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione ( o non ammissione) dell'alunno/a . . . . .  
. . . . . alla classe . . . . . (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come  
previsto dall'art.7 della legge n. 824/1930, dal D.P.R. n. 751 del 16/12/1985, dalla C.M. n. 316 del  
28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art. 31 dell'O.M. n.80 del 9  
marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996, dall'O.M n. 266 del 21 aprile 1997,  
dall'O.M. n. 330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M.  
n. 128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n. 5 del  
5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n. 2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia  
sez. Catania, dall'ordinanza n. 130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa  
per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n. 2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n. 1089  
del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n. 90/2001 e dall'O.M. 56/2002».*

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: *«Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ..... del .....(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a . . . . . alla classe . . . . . (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità».*

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

*La Redazione dello Snadir*

### 3. Indicazioni normative

**Decreto Presidente Repubblica** n. 202 del 23 giugno 1990 - *Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751:

«2.7 – Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».



## VICARIATO DI ROMA

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E  
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

### 4. Pronunciamenti giurisprudenziali

---

*Nota: i pronunciamenti evidenziati in giallo sono riportati in appendice.*

#### **TAR Puglia-Lecce - Sezione I, Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994**

*In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.*

#### **TAR Sicilia, Sezione Catania, Ordinanza n. 2304 del 19 settembre 1995**

*Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza.*

#### **Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia - Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996**

*Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale.*

#### **TAR Piemonte - SEZ. I - Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996**

*[Unica sentenza negativa: la trasformazione del voto in giudizio motivato iscritto a verbale non comporta tuttavia rilevanza alcuna del medesimo sul piano del computo effettivo dei voti]*

#### **TAR Toscana - Sentenza n. 1089 del 10 dicembre 1998**

*La decisione del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante dell'IdR è illegittima.*

#### **TAR Lombardia - Sentenza n. 3064 del 7 maggio 1999**

*È illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza.*

#### **TAR Trento – Sentenza n. 511 del 27 ottobre 2000**

*L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti.*

#### **CONSIGLIO DI STATO - Ordinanza cautelare ordinaria, n. 5822 del 3 dicembre 2004.**

*Il voto del docente di religione, ove determinante, non si trasforma in giudizio motivato, né perde ogni rilevanza ai fini della votazione finale.*

#### **TAR Veneto - Sentenza n. 2829 del 10 febbraio 2005**

*L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale.*

#### **TAR Toscana - Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005**

*La decisione del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante dell'IdR è illegittima.*

**Cfr. Nota MIUR prot. n. 9830 del 24 ottobre 2005.**

### 5. Appendice

---

*Nelle pagine seguenti sono citati (parzialmente o integralmente) i documenti fondamentali e più recenti sulla questione.*

**TAR PUGLIA (LECCE) - Sez. I - 5 GENNAIO 1994, n. 5 -**

Pres. Cavallari, Est. Lundini - Perrone

c.

Ministero Pubblica Istruzione ed altro.

([http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form\\_Document=585](http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=585))

*In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, deve essere espresso a mezzo di un giudizio motivato, che ha però carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.*

Diritto

1. - Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.

Il punto 2.7 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, stabilisce che «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento».

L'Intesa allegata al D.P.R. 23 giugno 1990 n. 202, nel modificare il precedente Accordo del dicembre 1985, ha aggiunto al punto suddetto il seguente periodo: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

La normativa di cui sopra è riprodotta dall'art. 32 dell'O.M. 23 dicembre 1991 n. 395, contenente specifiche norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il ricorrente sostiene che, alla stregua delle disposizioni citate, il voto dell'insegnante di religione, ove determinante, perderebbe ogni connotazione decisionale vera e propria, ai fini della formazione della volontà della Commissione o del Consiglio di classe, e non potrebbe essere quindi conteggiato, com'è invece avvenuto nella specie, per il raggiungimento della maggioranza.

Secondo la ricostruzione dell'interessato il declassamento del giudizio di tale docente, da componente essenziale della volontà del Collegio a mero supporto valutativo per le decisioni di questo, troverebbe conferma e parallelo nell'art. 5 della legge n. 824 del 1930 il quale dispone che «per l'insegnamento religioso, in luogo di voti ed esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota..., riguardante l'interesse col quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae».

La *ratio*, anche della più recente normativa, sarebbe quindi quella di salvaguardare la laicità e l'indipendenza dello Stato e d'altro canto, rimarca il ricorrente, l'insegnamento in parola non è "curriculare", vi si accede senza uno specifico titolo di studio, senza abilitazione e col semplice nulla osta dell'Ordine diocesano.

L'interpretazione proposta dalla parte ricorrente non è condivisa da questo Collegio.

In base all'art. 9 della L. 23 marzo 1985 n. 121, lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa; considera i principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; afferma la continuità del proprio impegno nell'assicurare – come precedentemente all'Accordo ratificato con la legge predetta – nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione nelle scuole non universitarie.

Sebbene nel quadro del principio supremo di laicità dello Stato – ed anzi come manifestazione di esso – lo Stato garantisce dunque, a livello delle altre discipline impartite dalla Scuola,

l'insegnamento della religione cattolica nel rispetto della libertà delle coscienze e della responsabilità educativa dei genitori, accogliendo e garantendo il diritto di avvalersi o meno di tale predisposto insegnamento.

Quest'ultimo è quindi compreso, tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, e l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo alla stregua di qualsiasi altra disciplina (vedi C. cost. n. 203 dell'11-12 aprile 1989 e n. 13 dell'11-14 gennaio 1991, in *Cons. Stato* 1989, II, 537, e 1991, II, 28).

Alla luce di tali considerazioni non sono pertinenti le osservazioni del ricorrente circa il carattere per così dire "secondario" dell'insegnamento religioso e dei suoi docenti. Quanto a questi ultimi, in particolare, lo stesso D.P.R. n. 751 del 1985 fissa rigorosi profili per la loro qualificazione professionale (cfr. art. 4), sicché, stante anche la premessa (punto 4.1) «che l'insegnamento della religione cattolica... deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline», non si può certo disconoscere che per gli insegnanti di religione sia comunque previsto il possesso di una spiccata e qualificata attitudine docente.

Certamente la peculiarità della materia giustifica, quando si tratti di valutare e formalizzare il profitto in essa conseguito dai singoli discenti, l'esclusione di voti ed esami (art. 4 R.D. n. 824 del 1930), ma non ritiene il Collegio che tale specifica normativa possa essere adottata a valido supporto argomentativo per escludere altresì la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata dell'insegnante di religione alle valutazioni di competenza dei docenti, da adottarsi a maggioranza, in sede di esami e di scrutini.

Il punto 2.7. del D.P.R. n. 202 del 1990 va quindi semplicemente inteso, secondo questo Tribunale, nel senso che *il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.*

Ove d'altro canto l'intenzione espressa con la disposizione in questione fosse stata effettivamente quella di esautorare il docente di religione da ogni potere decisionale determinante, essa sarebbe stata precisata espressamente, stante l'evidente dissonanza con il principio d'ordine generale affermato nel primo periodo del punto 2.7, in base al quale, come già ricordato, gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.

In altre parole, nella norma che se ne occupa non si dice affatto (e sarebbe stato facile precisarlo) che «... il voto dell'insegnante di religione se potenzialmente determinante perde tale valore in seno al deliberato collegiale...» oppure che «... il voto dell'insegnante di religione se determinante non si conteggia nella maggioranza». Al contrario la ripetuta norma prevede proprio la possibilità che il voto dell'insegnante di religione possa essere determinante e semplicemente stabilisce che, *in questo caso*, esso si trasforma in giudizio motivato.

La finalità di quest'ultima disposizione è evidentemente collegata alla peculiare figura del docente di religione ed alla specifica prospettiva ed angolatura psicologiche e spirituali dalle quali l'insegnamento curato lo porta a valutare l'alunno in termini tutt'affatto diversi da quelli degli altri docenti, a volte mirati al mero riscontro del profitto reso dall'alunno stesso; sicché a detto insegnante particolarmente si addice un giudizio articolato e motivato che espliciti adeguatamente la problematica presa in considerazione.

Né è senza spiegazione logica il fatto che l'insegnante di religione, il quale non ha potere di voto e di esame nella sua materia, possa poi partecipare con apporto decisivo alle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, atteso che in sede di scrutini finali emergono spesso profili ed aspetti della personalità complessiva dell'alunno, alla valutazione dei quali non v'è ragione di escludere l'apporto decisivo (ed anzi al riguardo particolarmente autorevole e significativo) del docente di religione (si pensi, ad esempio, al giudizio del Consiglio di classe in sede di ammissione o meno agli esami di maturità).

Infine non sembra che la partecipazione determinante del docente di religione cattolica agli scrutini finali possa costituire lesione del principio di laicità dello Stato, una volta che di tale

insegnamento lo Stato semplicemente consente (non obbliga) di avvalersi attraverso un atto di libera scelta ed in presenza altresì della garanzia che la scelta stessa, comunque operata, non dà luogo a forma alcuna di discriminazione (C. cost. sent. citata n. 203 del 1989).

Nella specie dunque, sebbene col voto determinante del docente di religione, la decisione del Consiglio di classe, adottata nella sessione autunnale degli esami di riparazione, di non ammettere il ricorrente alla classe successiva (III liceo classico), deve ritenersi, sotto il profilo esaminato, legittima.

Né ritiene il collegio che sia mancato, come lamenta l'interessato, il «giudizio motivato iscritto a verbale», atteso che tale giudizio, sebbene perfettamente conforme a quello degli altri insegnanti che hanno votato per la “non promozione” del ricorrente, è stato sicuramente formulato dal docente di religione ed è enucleabile nella motivazione, iscritta appunto a verbale, che «dai dati oggettivi delle prove è emerso che il candidato ha fatto un esame estremamente negativo sia in Greco che in Storia».

(Omissis).



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 279 del 2000 proposto da XXXXXXXX e XXXXXXXX in XXXXXXXX, nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore XXXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Fedrizzi e Filippo Fedrizzi, e presso gli stessi domiciliati in Trento, Via S. Francesco d'Assisi, n. 8;

**C O N T R O**

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Mauro Pedron e Alberto Pace, con domicilio eletto in Trento, Via Romagnosi, 9;

- il **CONSIGLIO DELLA CLASSE 2<sup>A</sup> DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARTINO MARTINI"**- Istituto tecnico commerciale – di Mezzolombardo, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento,**

previa sospensione,

del provvedimento di data 13.6.2000 del Consiglio di Classe 2<sup>A</sup> D dell'Istituto di Istruzione "Martino Martini" di Mezzolombardo – Istituto tecnico commerciale, con il quale XXXXXXXX veniva dichiarato "non ammesso alla frequenza della classe successiva".

[omissis]

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Con ricorso notificato in data 10 luglio 2000 i signori XXXXXXXX ed XXXXXXXX, quali genitori di XXXXXXXX – studente della Classe II D dell'Istituto di Istruzione "Martino Martini" (Istituto tecnico commerciale) di Mezzolombardo durante l'anno scolastico 1999/2000 – impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, la decisione del Consiglio di Classe del 13.6.2000 (risultato finale), con la quale il predetto alunno è stato dichiarato "non promosso".

A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:

- 1) Violazione di legge (art. 193 D.Lgs. 16.4.94, n. 297);
- 2) Violazione di legge (art. 193 bis D.Lgs. 16.4.94, n. 297) ed eccesso di potere per mancanza di motivazione e per contraddittorietà con precedente giudizio;
- 3) Ulteriore profilo di eccesso di potere per carenza di motivazione;
- 4) Mancata applicazione dell'art. 2 O.M. n. 126 del 20.4.2000 (che richiama l'art. 2 dell'O.M. n. 128 del 14.5.99), nonché eccesso di potere per ulteriore difetto di motivazione e per disparità di trattamento;
- 5) Violazione dell'art. 4, c. 3, D.P.R. 24.6.98, n. 249 ed eccesso di potere per sviamento di potere.

[omissis]

**D I R I T T O**

Il ricorso – volto all'annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato.

1.- Vanno, anzitutto, esaminate le censure di tipo formale, con le quali i ricorrenti contestano la validità della decisione del Consiglio della classe II D dell'I.T.C. di Mezzolombardo nell'anno scolastico 1999-2000 per la partecipazione allo stesso del Preside e dell'insegnante di religione (quale materia non curriculare) e per la mancata menzione del voto espresso dall'insegnante di lettere, pur presente alla riunione.

Dette censure non meritano accoglimento.

A) Per quanto concerne la partecipazione del Preside al Consiglio di classe, occorre rilevare che il

disposto dell'art. 193, I comma, del D.lgs. 16.4.1994, n. 297 (e succ. modif.) – secondo cui “i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal Consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti ...” – va letto in correlazione con il dettato dell'art. 396, II comma, dello stesso decreto legislativo, il quale prevede espressamente fra i compiti istituzionali del personale direttivo (e quindi nella specie del Preside) quello di “presiedere” i Consigli di classe.

Ciò, in concreto, significa che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe deve riunirsi non in composizione allargata (con la presenza cioè dei rappresentanti dei genitori e degli studenti), ma in forma ristretta, ossia con la presenza dei docenti, nonché del Preside in funzione coordinatrice e valutativa.

Viene pertanto a cadere l'assunto della difesa dei ricorrenti che vede nel citato art. 193 una norma “speciale” rispetto a quella “generale” di cui all'art. 396: si tratta, per contro, di due norme di pari valenza, poste fra loro in stretta connessione e dalle quali discende, in particolare, la legittima partecipazione del Capo d'Istituto ai Consigli di classe anche per lo scrutinio finale.

**B) In ordine poi alla presenza dell'insegnante di religione al Consiglio di classe**, è sufficiente il richiamo all'art. 309, III comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo cui “i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica”.

Ora, poiché nella fattispecie non si contesta il fatto che lo studente XXXXXXXX abbia inteso seguire l'insegnamento della religione cattolica, ne consegue che **l'insegnante della suddetta materia rientrava a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti.**

[omissis]

3.- Per le esposte considerazioni, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso va quindi respinto.

**P.Q . M .**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **279/2000**, lo **rigetta**.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2000, con l'intervento dei Magistrati:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| dott. Filippo Marzano      | Presidente            |
| dott. Luigi Antonini       | Consigliere           |
| dott. Gianfranco Bronzetti | Consigliere estensore |

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 21 dicembre 2000.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Ordinanza: / 5822/04**  
**Registro Generale: 10281/2004**

**Sezione Sesta**

**composto dai Signori:** Pres. Claudio Varrone  
Cons. Sabino Luce  
Cons. Carmine Volpe  
Cons. Giuseppe Minicone  
Cons. Lanfranco Balucani Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **03 Dicembre 2004** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*COPPELLI FABRIZIO*  
rappresentato e difeso dagli *Avv.ti FLAVIO LA GIOIA e STEFANO ZUCCHI*  
con domicilio eletto in Roma *VIA DELLA GIULIANA, 72*  
*presso FLAVIO LA GIOIA*

**contro**

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*  
*ISTITUTO STATALE GIA DOMENICO ROMAGNOSI* non costituitisi;

**e nei confronti di**

*BAVAGLI LUIGI Q.RESP.SETT.INS.DIOCESI PIACENZA BOBBIO* non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA n. 325/2004**, resa tra le parti, concernente *MANCATA AMMISSIONE CLASSE SUPERIORE*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e udito, altresì, per la parte ricorrente l'avv. ZUCCHI.

Ritenuto che ad una sommaria delibazione il motivo di gravame prospettato nei confronti del'impugnato giudizio di non ammissione appare assistito da un consistente "fumus boni iuris", non ritenendosi che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale;

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10281/2004 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 03 Dicembre 2004

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10281/2004 ) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE

Ricorso n. 2526/2000

Sent. n 2829/05

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, con l'intervento dei signori:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Luigi Trivellato  | Presidente             |
| Fulvio Rocco      | Consigliere, estensore |
| Alessandra Farina | Consigliere            |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso **R.G. 2526/2000**, proposto da XXXXX e XXXXX nell'interesse della loro figlia minore XXXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. XXXXX [...],

**contro**

- il **Ministero della Pubblica Istruzione** (*recte*: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**), in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, San Marco n. 63,

- l'**Istituto Magistrale "Don Giuseppe Fogazzaro"** di Vicenza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio,

**per l'annullamento**

del giudizio di non ammissione alla IV Classe dell'Istituto Magistrale Statale "Don Giuseppe Fogazzaro" di Vicenza espresso nei confronti dell'alunna XXXXX e del processo verbale del Consiglio di Classe della 3<sup>a</sup>P del medesimo Istituto nella parte in cui dichiara non promossa la studentessa XXXXX alla classe superiore.

[*omissis*]

8.3.d) non è dato di vedere il motivo per il quale l'insegnante di religione – materia che è stata regolarmente seguita dalla XXXXXX durante l'anno scolastico – non dovesse, nella specie, partecipare alla votazione in sede di scrutinio: è stato, tra l'altro, già rilevato – *a fortiori* – che la disposizione contenuta al punto 2.7 dell'Intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 23 giugno 1990 n. 202, secondo la quale nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante (e non è questo per certo il caso), diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non può essere intesa nel senso che il detto voto perda altrimenti ogni rilevanza ed influenza ai fini della votazione finale (cfr., sul punto, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 1994 n. 6 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 dicembre 1999 n. 1089 [*recte*: 10/12/98]). [...]

**P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **dichiara improcedibile** e **rigetta** i motivi aggiunti di ricorso. [...]

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2005.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA TOSCANA**

**- I<sup>^</sup> SEZIONE -**

**N. 5528 REG. SENT.**

**ANNO 2005**

**n. 2877 Reg. Ric.**

**Anno 1997**

ha pronunciato la seguente:

***S E N T E N Z A***

sul ricorso n. **2877/97** proposto da **LANDI DANIELA** e **S.N.A.D.I.R.**  
**(Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione)** in  
persona del suo segretario Prof.Orazio Ruscica, rappresentati e difesi dagli  
avv.ti Mario Mastrosanti e Antonio Senatore ed elettivamente domiciliati  
presso il primo in Firenze, via Tavanti, 18;

***c o n t r o***

- il **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**, in persona del  
Ministro in carica, il **PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI**  
**GROSSETO**, in persona del Provveditore in carica e il **PRESIDE DELLA**  
**SCUOLA MEDIA “G.GALILEI” DI GROSSETO**, rappresentati e difesi  
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,  
via degli Arazzieri, 4;

***per l’annullamento***

dello scrutinio finale per l’anno scolastico 1996/97 e delle operazioni  
connesse relative alla classe I<sup>^</sup> C della scuola Media Statale “Galileo  
Galilei” limitatamente alle valutazioni negative assunte nei confronti  
dell’alunno Gentili Riccardo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. R. Tagliaferri delegato da A. Senatore e l'avv. dello Stato G. Onano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### ***FATTO e DIRITTO***

La ricorrente, insegnante di religione della Scuola Media Statale Galileo Galilei di Grosseto e lo SNADIR (Sindacato Autonomo degli insegnanti di religione), ha chiesto l'annullamento degli scrutini finali per l'anno scolastico 1996-97, limitatamente alle valutazioni e determinazioni negative assunte nei confronti dell'alunno Gentili Riccardo, dichiarato non ammesso alla 2<sup>a</sup> classe, con il voto favorevole alla non ammissione da parte della Preside, per avere quest'ultima impedito la votazione dell'insegnante di Religione, dichiarando a verbale che "in questo caso specifico ritiene che (l'insegnante di religione) non debba votare in quanto determinante. Il voto diviene giudizio motivato ma non entra nel punteggio" e per aver fornito copia autentica dei verbali degli scrutini appositamente richieste per proporre il ricorso al TAR della Toscana, mancanti di parti fondamentali.

A sostegno del gravame le ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 9 della L. n. 321/85, del punto 4.1 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale, resa esecutiva dal D. P. R. n. 751/85, violazione ed erronea applicazione del punto 2-7 della citata intesa, come modificata dal D. P. R. n. 202/90, eccesso di potere per violazione dell'art. 31 del D. M. n. 80 del 9.3.1995.

L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità del gravame ed il difetto di legittimazione attiva dello Snadir.

Va accolta, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva al gravame dello Snadir, atteso che le censure oggetto di gravame non sono inerenti a comportamenti antisindacali.

Va riconosciuta, invece, la legittimazione della ricorrente a proporre il presente gravame, atteso che esso è volto a tutelare il contenuto delle sue mansioni e funzioni così come garantiti dalla normativa richiamata nel gravame. Infine, va rilevata la sussistenza dell'interesse della ricorrente alla decisione del gravame, malgrado l'emanazione del decreto 295 del 16.7.97 del Provveditorato agli studi di Grosseto, con cui si dichiara l'inefficacia degli scrutini degli alunni nei cui confronti la preside ha impedito l'espressione del voto da parte degli insegnanti di religione, atteso che non





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE  
Calle dei Miracoli - Cannaregio 6071 - 30131 VENEZIA  
Ufficio I – Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Prot. n. 5671/F32/H12

Venezia, 16 novembre 2005

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
Statali e Paritarie del Veneto  
LORO SEDI

e p. c. Ai Dirigenti dei CSA  
Ai Dirigenti Tecnici  
LORO SEDI

**OGGETTO: Computo del voto dell'insegnante di religione cattolica negli scrutini finali. Nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti.**

Si ritiene opportuno portare alla conoscenza delle SS.LL. quanto con nota prot. n. 9830 del 24 ottobre 2005 viene rappresentato da parte del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti – ad un docente in servizio nella regione del Veneto, che chiede chiarimenti in merito al punto richiamato in oggetto.

Si fa, preliminarmente, presente che nel momento in cui l'alunno opta per l'insegnamento della religione cattolica, detta materia diventa obbligatoria ed in quanto tale assume pari dignità delle altre discipline, di conseguenza, gli insegnanti di religione cattolica hanno la stessa dignità degli altri docenti, ed infatti, fanno parte del Consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipando alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (cfr punto 2.7 del DPR n. 202/1990; Art. 309, 3° comma, del D.L.vo n. 297/1994; art. 11 D.L.vo 19-2-2004, n. 59).

Come è noto, il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente, non perde la rilevanza del voto.

Tale avviso è suffragato, peraltro, dal pacifico orientamento giurisprudenziale che man mano, sulla materia è venuto a crearsi. Si citano, al riguardo, le seguenti sentenze:

- TAR PUGLIA-LECCE - Sezione I Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994.
- TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000.
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005.

Da ultimo, il Consiglio di stato, sebbene in sede cautelare (vedi Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004), accogliendo l'appello di un alunno, ha riformato l'ordinanza con cui il TAR dell'Emilia Romagna – Parma aveva negato l'accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta dall'alunno medesimo.

L'Alto consesso, ad una sommaria deliberazione, ha considerato “**consistente**” la presenza del “*fumus boni juris*”, talché non sembra azzardato presumere che, se si fosse giunti a sentenza di merito, il ricorso dell'alunno sarebbe stato accolto, ove la vicenda giurisdizionale fosse stata portata alla cognizione del Consiglio di Stato.

**Il Direttore Generale Carmela Palumbo**